

STATUTO "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AIRE SOS – E.T.S."

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AIRE SOS – E.T.S." (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale in via G. Garibaldi 14 nel comune di Gallese (VT).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Viterbo, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

- L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati è/sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017

- 
- a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) assistenza universitaria e post-universitaria;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) assistenza extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j) Attività Radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art. 5 dlgs. 117/2017;
- k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- s) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- t) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

l'assistenza agli Italiani residenti all'estero nel confrontarsi con problematiche legate al reperimento di dati anagrafici, rinnovo di documenti, avviamento pratiche collegate alle pensioni, possibilità di accedere ad una educazione scolastica paritaria, chiarificazione di temi legati alla tassazione e tutto quanto concerne il mantenimento e la trasmissione della cultura italiana Fornire informazioni utili ai connazionali con una serie di servizi al fine di mitigare i molteplici problemi tipici di chi per lavoro o motivi familiari deve lasciare l'Italia.

può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, come ad esempio formazione e/o riqualificazione imprenditoriale e professionale rivolte a imprenditori, personale dipendente o disoccupato, utenze svantaggiate, ovvero promozione dell'occupazione giovanile, organizzazione di corsi di formazione, anche linguistica e relativa attuazione in paesi stranieri, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà inoltre acquistare, locare e cedere beni mobili e immobili, registrare ed utilizzare marchi e brevetti, promuovere la propria attività nelle diverse forme, promuovere viaggi e scambi culturali anche con l'estero e più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. Entro il mese di dicembre di ogni anno solare il Consiglio Direttivo delibera l'ammontare della quota associativa per tutti i versamenti che verranno effettuati nell'anno solare successivo. In mancanza della delibera, resta in vigore per un altro anno la quota associativa in essere per l'anno solare precedente.

I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all'assemblea con diritto di voto e di intervento, nonché esercitare il diritto di voto per il figlio minore.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico, se nominati

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

(Assemblea generale dei soci)

L'Assemblea generale dei Soci è un organo collegiale. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci ancorché assenti e dissenzienti, e non possono essere variate se non su delibera di un'Assemblea successiva. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, quando particolari esigenze lo richiedano, anche entro un termine maggiore, non superiore però ai sei mesi. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Qualora la prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. All'Assemblea ordinaria competono le seguenti funzioni:

- a) approvare il bilancio annuale redatto dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere a maggioranza semplice dei voti, alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo;
- c) esaminare eventuali violazioni, da parte dei Soci Ordinari, dello Statuto o del Regolamento interno e, se necessario, applicare i provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti dal Regolamento interno;
- d) deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell'Ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto; qualora la prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 51% dei Soci aventi diritto al voto. All'Assemblea straordinaria competono le seguenti funzioni:

- a) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, dell'Atto costitutivo e, se esistente, del Regolamento interno;
- b) esaminare eventuali violazioni, da parte dei Soci Benemeriti, dello Statuto o del Regolamento interno e, se necessario, applicare i provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti dal Regolamento interno;
- c) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione ed all'eventuale nomina del liquidatore.

La convocazione all'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo mediante affissione di apposito avviso nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della data stabilita; l'avviso può contenere anche l'indicazione della data e del luogo della seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art.20 c.c.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci Benemeriti e solo i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono farsi rappresentare solo da altri Soci, anch'essi in regola col pagamento della quota annua; non è ammesso cumulare più di una di delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene del caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. L'Assemblea nomina di volta in volta un Segretario, anche non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

Ogni Socio ha un voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei votanti. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla convalida dei voti ed eventualmente si impegna a garantirne la segretezza.

In deroga a quanto previsto dall'art. 21 c.c., le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza di voti dei presenti, mentre le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide col voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

ART. 11

(Presidente)

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo. Il Presidente è rieleggibile senza limitazioni.

Il Presidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività attuate in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente può agire in via d'urgenza anche su materie di competenza del Consiglio, ma tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, il quale dovrà fra l'altro verificare se nei casi sottopostigli sussistevano gli estremi d'urgenza tali da legittimare l'intervento.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Segretario assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di trenta giorni dall'evento; il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un successore.

ART. 12 (segretario)

Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio Direttivo il Segretario di propria fiducia.

Il Segretario resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo. Il Segretario è rieleggibile senza limitazioni e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.

Il Segretario deve informare il Consiglio Direttivo delle attività attuate in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Segretario, il Presidente nomina fra i membri del Consiglio Direttivo un nuovo Segretario.

ART. 13 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione, è intestato dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri, compreso il Presidente, che restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono regolarmente eletti fra i Soci dai Soci stessi, i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore a due; risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto un maggior numero di voti; in caso di parità di voti, precede il più anziano di adesione all'Associazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo il Consiglio Direttivo:

- a) esamina e delibera sulle domande di ammissione dei Soci e sul recesso degli stessi;
- b) definisce il programma annuale delle attività dell'Associazione;
- c) stabilisce la quota associativa annua;
- d) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- e) predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio;
- f) nomina il Tesoriere ed eventualmente il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico;
- g) pubblica e diffonde informazioni varie sull'attività dell'Associazione;
- h) decide su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all'anno ed inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti. La convocazione è valida, comunque, quando sono presenti tutti i membri, ovvero se inviata per iscritto con almeno un giorno di anticipo tramite posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, e in sua assenza dal Segretario, e sono valide quando è presente, di persona o per delega, almeno la metà dei suoi componenti. Ogni membro non può che delegare un altro membro del Consiglio Direttivo e non è ammessa più di una delega per ciascun membro. Per ogni riunione può essere nominato un Segretario, anche non membro del Consiglio Direttivo ma comunque Socio, con la funzione di redigere il verbale della riunione.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

In caso di mancanza permanente, intesa dopo più di 3 assenze consecutive nei direttivi convocati non giustificata, per qualsiasi causa, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dovrà riunirsi, nel termine di 10 giorni dall'avvenuta constatazione della causa di assenza permanente del consigliere eletto, innanzi specificata per

dichiarare la decadenza del Consigliere e procedere alla nomina di un nuovo membro del direttivo così come innanzi specificato.

Il nuovo, o i nuovi, membri eletti restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei membri preesistenti, in modo tale che non venga interrotta la gestione dell'Associazione fino alla scadenza di ogni mandato intero.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare contemporaneamente tutti i membri del Consiglio Direttivo, si applica il disposto dell'art. 20 comma secondo c.c.

ART. 14

(Tesoriere)

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Tesoriere. Il Tesoriere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso. Il Tesoriere è eleggibile per complessivi 2 mandati ed ha in consegna il patrimonio dell'Associazione e dovrà amministrarlo secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere potrà, a titolo esemplificativo e non tassativo, compiere le seguenti attività da esercitarsi con firma singola:

- a) firmare documenti contabili;
- b) acquistare e vendere merci e cose mobili in genere;
- c) emettere assegni sui conti correnti dell'Associazione, girare vaglia e assegni.

Il Tesoriere deve informare il Consiglio Direttivo delle attività attuate in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Tesoriere, il Presidente assumerà l'incarico dell'ordinaria amministrazione del patrimonio e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di trenta giorni dall'evento per l'elezione di un nuovo Tesoriere.

ART. 15

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) d-02a eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- d) da eventuali contributi di terzi, erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

ART. 16

(Esercizi e bilancio)

Gli esercizi si chiudono il 30 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dall'eventuale rendita del patrimonio;
- b) da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Gli attivi di bilancio devono essere esclusivamente capitalizzati oppure reinvestiti in opere ed attività volte al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Come prescritto dall'art.8 comma 1 dlgs 117/2017., è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 17**(Scioglimento)**

In caso di estinzione o scioglimento della ODV il patrimonio sociale residuo è devoluto dovrà essere destinato a finalità di utilità generale, così come prescritto dall'art 9 del dlgs 117/2017, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 18**(Regime fiscale)**

L'Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell'imposizione tributaria. L'Associazione è costituita per le finalità di pubblica utilità di cui all'art. 3 del Dpr 26 ottobre 1972 n.637 e all'art. 25 lettera c) del Dpr 26 ottobre 1972 n. 643. L'atto costitutivo e lo statuto della ODV saranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate così come disposto dal DM 106/2020.

ART. 19**(Clausola arbitrale)**

Nei limiti di legge, e nel rispetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, qualunque controversia dovesse insorgere, tra i soci o tra la società ed i soci, oppure promossa da Amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale su richiesta della parte più diligente.

L'arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto, con le modalità previste dal regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ed il suo lodo sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

ART. 20**(Rinvio)**

Per tutto quanto non contemplato espressamente nei presenti patti sociali, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia associazioni non riconosciute.



Il Segretario

Luigi De Francesco
Deotti Francesco
Deotti Francesco
Deotti Francesco

Il Presidente

Mario Monti

Mario Monti

Mario Monti

